



COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

**** * * * * ***

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

**Allegato alla deliberazione consiliare n. 8 del 16.02.2015
Modificato con deliberazione consiliare n. 19 dell'11.05.2017**

Articolo 1
Finalità ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta direttive per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in favore del comune di Buseto Palizzolo, in applicazione del Decreto Presidenziale 18 luglio 2012, n. 48 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. 12 maggio 2010, n. 11), ed in rispondenza ai procedimenti da quest'ultima disciplinati.

Articolo 2
Definizioni

Si definisce:

- a) Impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a produrre energia attraverso lo sfruttamento di fonti rinnovabili;
- b) Fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, idraulica, biomasse, gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);
- c) Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, cabine di trasformazione, stazioni di smistamento, etc.
- d) Distanza: per distanza si intende lo spazio fisico misurato in linea d'aria tra il punto estremo della proiezione a terra del raggio delle pale dell'aerogeneratore o tra il punto estremo del modulo dell'impianto fotovoltaico e qualsiasi confine pubblico o privato (terreni, abitazioni, strade, impianti, ecc.) o qualsiasi area di rispetto.
- e) Rotore: elemento meccanico di un aerogeneratore costituito da un mozzo su cui sono ancorate un certo numero di pale (una, due, tre o più).

Articolo 3
Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse, ubicati in aree destinate ad uso agricolo.

In particolare, per gli impianti eolici si applica per una potenza nominale da 0 a 60 KW, e per gli impianti fotovoltaici e di biomassa o biogas per una potenza nominale fino a 250 kW.

I progetti che prevedono la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale da 0 a 5 KW ed altezza massima di metri 2 dal piano di campagna o dall'estradosso del solaio, nonché impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici o pensiline, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (e piano paesaggistico) e di tutela delle risorse idriche, seguono il regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Articolo 4
Misure minime di salvaguardia e mitigazione a tutela della biodiversità e del paesaggio rurale.

L'istanza per la realizzazione dell'impianto dovrà essere presentata esclusivamente dal titolare del diritto di proprietà o dal soggetto che abbia la disponibilità giuridica del sito. Per ciascun corpo aziendale, costituito da una o più particelle contigue, potrà essere autorizzato soltanto un impianto avente il dimensionamento massimo stabilito secondo le norme di seguito espresse.

Considerate le caratteristiche del territorio e la necessità di tutelare il paesaggio, la realizzazione di impianti di potenza nominale superiore a 5 KW, salvo i casi esclusi dal presente regolamento, si intende subordinata al rispetto ed all'attuazione delle seguenti misure minime di salvaguardia e mitigazione:

1) La realizzazione in zona agricola di impianti eolici e fotovoltaici, fatta comunque salva ogni diversa norma di tutela prevista dallo strumento urbanistico vigente, è consentita, previo assenso dei competenti uffici comunali e di quelli preposti alla tutela di vincoli ed interessi pubblici specifici, alle seguenti condizioni:

a) che venga preventivamente accertato che l'area di sedime non sia interessata da colture agrarie arboree pluriennali di pregio degne di tutela. Tali condizioni dovranno risultare da dichiarazione fatta da parte di professionista abilitato e corredata dal rilievo fotografico del sito;

b) che per gli impianti fotovoltaici venga realizzata al loro confine una fascia arborea della larghezza di almeno m. 10, costituita da vegetazione autoctona e/o storicizzata, compatibile con la piena funzionalità degli impianti;

c) che i lotti interessati dagli impianti fotovoltaici e le aree di sedime degli impianti eolici, al fine di favorire gli spostamenti della piccola fauna, siano opportunamente recintati con rete metallica a maglia larga fissata a pali di legno con un'altezza massima totale di m. 2,00 e debitamente mascherati con vegetazione di tipo autoctono, in modo tale da non creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visivo;

d) che non si modifichi l'orografia del suolo e non si estirpino le colture di pregio e gli ulivi preesistenti;

2) Le infrastrutture (cabine di trasformazione, stazioni di smistamento, cavidotti ed elettrodotti di collegamento), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso.

Articolo 5

Impianti solari fotovoltaici

La realizzazione di impianti solari fotovoltaici a terra, nelle aree del territorio comunale definite agricole dal vigente PRG, è ammissibile esclusivamente alle condizioni di seguito elencate:

1) l'installazione degli impianti è consentita ad una distanza non inferiore a 250 m dalle ZTO B, C ed R dell'attuale strumento urbanistico vigente; i terreni agricoli interessati non devono avere destinazione colturale a vigneto, oliveto, orto, orto irriguo, frutteto, area boscata;

2) la superficie direttamente interessata dall'installazione dei pannelli non potrà essere superiore al 50% dell'estensione del fondo. Ai fini della determinazione della estensione del fondo non potranno essere computati terreni non in continuità con quello interessato dall'intervento;

3) dovrà essere mantenuta una distanza in linea d'aria di almeno 300 m tra i vari impianti anche se di diversa tipologia;

4) dovrà essere mantenuta una distanza minima di 250 m in linea d'aria da abitazioni insistenti su altre proprietà.

Articolo 6

Impianti a biomasse o biogas

La realizzazione di impianti a biomassa o biogas, nelle aree del territorio comunale definite agricole dal vigente PRG, è ammissibile esclusivamente alle condizioni di seguito elencate:

1) gli impianti non possono essere di potenza nominale superiore ai 250 KW;

2) l'approvvigionamento della biomassa, di qualsiasi tipologia, dovrà comunque avvenire tramite materie prime rinnovabili, preferibilmente disponibili sul territorio, nel rispetto del principio della "filiera corta".

A garanzia della tracciabilità e rintracciabilità della biomassa, i produttori di energia, in caso di verifica da parte del Comune, dovranno esibire all'Amministrazione, per ogni singolo fornitore della biomassa, una serie di informazioni di dettaglio circa:

- i fornitori stessi della biomassa
- le specie di ciascuna materia prima
- la relativa superficie di produzione e i dati catastali
- il quantitativo di prodotto trasportato ed impiegato per la produzione di energia
- la metodologia di trasporto utilizzata ed il relativo percorso

3) è vietato l'utilizzo di qualsivoglia materia derivante da rifiuti o da attività di depurazione;

4) le distanze minime di rispetto per la costruzione degli impianti dovranno essere di m. 1000 da edifici di terzi (residenziali, insediamenti commerciali e/o produttivi o di pubblico servizio), e di m. 1.000 tra un impianto e l'altro;

5) nel rispetto dell'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, per poter realizzare l'impianto è necessario certificare che il suo esercizio non reca nocimento alla salute pubblica;

6) nel rispetto della direttiva 2008/50/CE, D.lgs 13 agosto 2010, n. 155, l'impianto deve funzionare in modo tale da non peggiorare la qualità dell'aria.

Articolo 7 **Impianti eolici**

La realizzazione di impianti eolici di potenza nominale superiore a 5 KW e inferiore a 60 kW, nelle aree del territorio comunale definite agricole dal vigente PRG, è ammissibile esclusivamente alle condizioni di seguito elencate:

1) l'installazione degli impianti è consentita ad una distanza non inferiore a 250 m dalle ZTO B, C ed R dell'attuale strumento urbanistico vigente;

2) al fine di evitare un eccessivo carico ambientale, dovrà essere mantenuta una distanza in linea d'aria di almeno 150 m tra ogni singolo aerogeneratore facente parte dello stesso impianto e di almeno 300 m tra i vari impianti anche se di diversa tipologia;

3) dovrà essere mantenuta una distanza minima di 250 m in linea d'aria da:

- abitazioni insistenti su altre proprietà
- zone per le quali il PRG vigente prevede espressamente nuova edificabilità con destinazione residenziale o prevalentemente residenziale o turistico ricettivo

4) dovrà essere mantenuta una distanza di ciascun aerogeneratore, in presenza di beni isolati, come definiti dal piano paesistico vigente, non inferiore a m 250 da questi;

5) dovrà essere mantenuta una distanza minima dai Bagli e dalle Ville, così come individuati dal Piano Paesistico, di m 300 da questi;

6) l'altezza massima del palo più il raggio del rotore, misurata dal piano di campagna, non può superare i 30 m di altezza;

7) dovrà essere rispettata anche una distanza minima dal confine pari ad una volta e mezza l'altezza massima del palo più il raggio del rotore, misurata dal piano di campagna.

La distanza minima dai fabbricati non va rispettata nel caso che questi ultimi siano di proprietà del richiedente l'installazione dell'impianto.

Articolo 8

Deroghe per le imprese agricole

Alle imprese agricole singole o associate, regolarmente iscritte alla CCIAA e che versano contributi all'INPS per i titolari o per i dipendenti, a parziale deroga degli articoli precedenti, la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita:

1. all'interno della fascia di rispetto dei beni isolati;
2. ad una distanza minima di 150 m dalle ZTO B, C ed R dell'attuale strumento urbanistico vigente;
3. ad una distanza in linea d'aria di almeno 50 m tra ogni singolo aerogeneratore facente parte dello stesso impianto e di almeno 100 m tra i vari impianti anche se di diversa tipologia;
4. ad una distanza minima di 150 m in linea d'aria da abitazioni insistenti su altre proprietà;
5. all'interno della fascia di rispetto dei Bagli e delle Ville, così come individuati dal Piano Paesistico, solo per i proprietari di tali beni isolati e previo parere espresso dalla Sovrintendenza.

La predetta deroga opera a condizione che l'altezza massima del palo più il raggio del rotore, misurata dal piano di campagna, non sia superiore a m 15, che la distanza minima dal confine sia pari ad una volta e mezza l'altezza massima del palo, e che almeno il 50% dell'energia prodotta sia destinata a coprire il fabbisogno energetico aziendale.

Articolo 9

Documenti a corredo delle istanze

Al fine di evitare l'impatto ambientale che gli impianti di cui ai precedenti articoli potrebbero arrecare al territorio Comunale, è fatto obbligo alla ditta proponente l'opera di produrre elaborati grafici e simulazione fotografica dai quali risulti l'impatto visivo prodotto dagli impianti da installare.

Qualsivoglia proposta di realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile in aree non sottoposte a vincolo paesaggistico, dovrà essere inviata alla Sovrintendenza BB.CC.AA. per la verifica dell'eventuale applicazione dell'art. 152 D. Lgs. 22.01.2004 n° 41.

Articolo 10

Sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo

(modificato con delibera C.C. n. 19 dell'11.05.2017)

Con riferimento a quanto sopra disciplinato, i proponenti sottoscrivono apposito atto unilaterale d'obbligo, nel quale verranno stabiliti gli impegni, le garanzie, i tempi e le modalità di gestione e smantellamento dell'impianto, la manutenzione dello stesso e il ripristino dello stato dei luoghi. La sottoscrizione di tale atto interverrà prima del rilascio del titolo abilitativo o all'atto della presentazione della comunicazione e/o PAS. Lo schema di atto unilaterale d'obbligo sarà formulato nel rispetto del presente regolamento ed approvato mediante deliberazione di giunta comunale.

Il proponente si impegna alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'Amministrazione procedente mediante fidejussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle regioni o dalle provincie delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; La cauzione è stabilita in favore dell'Amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente.

Nelle more della determinazione dell'importo stabilito dalla Regione o dalla Provincia, la ditta, prima dell'inizio dei lavori, dovrà provvedere a:

- a) produrre apposito computo metrico estimativo atto a determinare l'ammontare dei costi da sostenere per la dismissione dell'impianto e la rimessa in pristino dei luoghi oggetto dell'intervento;

- b) versare a titolo di deposito cauzionale, su apposito capitolo che verrà indicato dal Comune, una somma di denaro pari all'importo determinato nel computo metrico estimativo di cui alla precedente lettera (a), incrementato del 33%.

Tale somma, potrà essere svincolata solo dopo che la ditta avrà ottemperato ai lavori di dismissione dell'impianto e rimessa in pristino dei luoghi o al versamento della cauzione determinata dalla Regione o Provincia all'uopo preposte.

Articolo 11

Disposizioni finali

Al termine della propria vita produttiva o cessazione anticipata dell'esercizio, ciascun impianto dovrà essere dismesso entro sei mesi e si dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi nella loro naturalità, ex ante. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché a tutte le altre norme vigenti in merito agli aspetti di natura urbanistica-edilizia, ambientale e paesaggistica, ed infine al vigente Regolamento Edilizio Comunale e alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G..

Articolo 12

Norme transitorie

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti per i quali il comune deve rilasciare titolo edilizio abilitativo o parere per la realizzazione dell'impianto, nonché, in via transitoria, a tutti i procedimenti in corso, che alla data di entrata in vigore del medesimo non si sono perfezionati con l'emanazione da parte del comune di un provvedimento finale di chiusura del procedimento in senso favorevole al richiedente.

Articolo 13

Allegati

Costituisce parte integrante del presente regolamento l'allegata cartografia del territorio comunale in cui risulta evidenziata la perimetrazione in cui è vietata l'installazione degli impianti per il potenziale impatto ambientale da questi determinato.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.